

Boris Bignasca  
Consigliere Comunale di Lugano  
Lega dei Ticinesi

Lugano, 17 luglio 2018

Onorevole  
Consiglio Comunale  
Palazzo Civico  
Piazza della Riforma 1  
6900 Lugano

Onorevole Presidente,  
Onorevoli Consigliere e Consiglieri

Il Sottoscritto Consigliere Comunale, avvalendosi della facoltà concessa dalla LOC e del Regolamento Comunale, presenta la seguente:

### MOZIONE

#### **Prestazioni sociali: prima ai luganesi!**

Onorevole Presidente,  
Onorevoli Colleghe e Colleghi,

Da anni il Comune di Lugano si distingue per la propria generosità nell'ambito dell'assistenza alle persone che si trovano in situazioni di disagio economico, prive delle sufficienti risorse finanziarie per far fronte al proprio fabbisogno. La lotta contro la povertà è uno dei compiti definiti prioritari anche dalla Costituzione federale ed è perseguita dalle politiche economiche e sociali a tutti i livelli istituzionali: federale, cantonale e comunale.

Negli ultimi anni, la congiuntura economica e la spalancamento delle frontiere hanno portato ad un importante aumento del numero delle persone e dei nuclei famigliari che necessitano di sostegno finanziario. L'ente pubblico ha risposto prontamente, incrementando natura e misura delle prestazioni elargite per sostenere i cittadini in difficoltà.

A fronte dell'inevitabile aumento delle persone che bisognano di prestazioni assistenziali, si rende necessaria una riflessione in merito alle stesse: prioritario a nostro avviso è che gli aiuti siano mirati, finalizzati a ripristinare a medio termine un'autosufficienza dei beneficiari. Il favorire dell'immigrazione nello stato sociale deve essere limitata invece il più possibile.

(MOZ. 3960)

E su quest'ultimo punto, la virtuosità del singolo Comune nell'elargire le prestazioni assistenziali comporta inevitabilmente lo stesso a diventare molto attrattivo quale residenza per le persone che mancano di autosufficienza economica.

Infatti, la legislazione federale impone ai Cantoni di erogare prestazioni sociali aiuti a favore delle persone in difficoltà; la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali e la Legge sull'assistenza sociale concretizzano i principi del diritto superiore.

In Ticino i Comuni partecipano alla politica del sostegno sociale e dell'inserimento e possono prevedere aiuti puntuali a favore delle persone in difficoltà. Il virtuoso Comune di Lugano ha da anni adottato un proprio regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale e i suoi cittadini hanno il diritto di ottenere una partecipazione finanziaria del Comune per il pagamento di alloggio, salute, attività scolastiche, colonie, servizi funebri ed altri eventi e bisogni (art. 3). L'iniziativa del Comune di Lugano è esemplare, ma occorre evidenziare che non tutti i Comuni hanno introdotto simili norme, di complemento agli aiuti sociali stabiliti dal diritto superiore.

Bisogna però evitare che il nostro Comune si trasformi nell'eldorado per le persone che emigrano nello stato sociale. Di principio, per ottenere un permesso B occorre dimostrare di essere economicamente autosufficienti. Il Tribunale federale ha già avuto in più occasioni modo di confermare che la revoca del permesso B è giustificata laddove un titolare dello stesso dovesse non più essere in grado di garantire la propria indipendenza economica. D'altronde ciò risulta esplicito dalla Legge sugli stranieri stessa, così come non emerge da alcuna parte un obbligo di provvedere ad elargire particolari prestazioni sociali a favore dei titolari del permesso B. Ciò nonostante, le persone a beneficio dell'assistenza titolari di permesso di dimora in Ticino sono numerose e nell'ambito dell'analisi di un'iniziativa parlamentare del 19 settembre 2016 presentata dal Gruppo parlamentare della Lega dei ticinesi<sup>1</sup>, il Gran Consiglio ha avuto modo di chinarsi in modo approfondito in merito alle modalità di concessione di aiuti a queste persone. Dai lavori parlamentari è emerso inequivocabilmente che il Cantone prevede aiuti a favore di titolari del permesso B e pertanto queste non vengono completamente lasciate a loro stesse se cadono nello stato del bisogno.

La Città di Lugano prevede la possibilità di erogare prestazioni comunali a tutte le persone titolari di permesso di domicilio o di dimora nel Comune da almeno 3 anni. Ciò è reputato eccessivamente generoso. Alla luce del carattere eccezionale delle prestazioni sociali elargite dalla Città di Lugano, allo scopo di ripristinare una situazione equa del nostro Comune nel confronto con gli altri enti locali del Cantone e per ridurre un ingiustificato onere finanziario, occorre correggere la portata dell'art. 4 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, limitando il ventaglio dei possibili beneficiari alle persone domiciliate nel Comune da almeno 5 anni ed eliminando in ogni caso dal novero dei potenziali beneficiari le persone titolari di un permesso B.

---

<sup>1</sup> Iniziativa parlamentare presentata il 19 settembre 2016 da Sabrina Aldi per il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi per la modifica della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (Introduzione di un limite massimo di prestazioni assistenziali ai titolari di permessi B) (IG 609 evasa il 8 maggio 2017).

Alla luce di quanto precede, il sottoscritto Consigliere comunale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 67 LOC e dall'art. 40 RCom, formula mediante mozione la seguente proposta di decisione al Consiglio comunale:

1. La mozione è accolta
2. Il Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 12 febbraio 2007 è così modificato:

*Art. 4 – Beneficiari*

*Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:*

- a. Mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6bis;*
- b. Domicilio nel Comune da almeno 5 anni.*

3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ossequio,

Boris Bignasca, Lega dei Ticinesi